

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 1952

(135ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 2579):

VALMARANA, *relatore* Pag 1411

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari » (N. 2588):

BRACCESI, *relatore* 1412

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Iodato, Marconcini, Mott, Nobili, Ottani, Pietra, Pontremoli, Priolo, Reale Vito, Ricci,

Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Varaldo e Ziino.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 2579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento ».

Il disegno di legge è composto di unico articolo del quale do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1954.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. È questo un provvedimento di estrema semplicità: si tratta di una proroga al 30 giugno 1954 della facoltà di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento al pagamento dei premi di

operosità e rendimento al personale degli Uffici periferici. La proroga è giustificata dalla perdurante impossibilità di accentrare presso le Amministrazioni centrali tutte le liquidazioni per detti compensi.

Naturalmente questa corresponsione di compensi è subordinata alla osservanza di alcune garanzie, e cioè l'espletamento del lavoro straordinario retribuito viene preventivamente autorizzato, e il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dai competenti Uffici centrali, i quali sono tenuti ad esercitare un efficace riscontro preventivo sulla assegnazione dei compensi stessi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del quale ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari » (N. 2588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, relatore. Il disegno di legge che stiamo per esaminare ha un precedente nel decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, il quale stabiliva il nuovo ordinamento delle Banche popolari obbligando tali Istituti a trasformarsi in società cooperative a responsabilità limitata. Questo provvedimento venne successivamente integrato con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, il quale prescriveva che le azioni delle Banche popolari dovessero avere il valore nominale non inferiore a lire 500 e che ciascun socio non potesse avere azioni il cui valore nominale superasse la somma di lire 250.000. Fissava inoltre un termine di tre anni alle Banche popolari esistenti per adeguare il valore nominale

delle loro azioni a quello suindicato. Questo termine, che è venuto a scadere il 2 giugno 1951, venne fissato in un triennio, ritenendosi che non sarebbero state emesse ulteriori proroghe a quello correlativo per l'adeguamento degli atti costitutivi alle norme del Codice civile.

Contrariamente alle previsioni, questo ultimo termine subì varie proroghe e con la legge 18 ottobre 1950, n. 920, è stato rinviato fino all'attuazione della revisione del Codice civile stesso.

Il disegno di legge che stiamo esaminando, in relazione a quanto sopraddetto, dispone nel 1956 il nuovo termine per l'attuazione delle disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, e ne modifica la seconda parte, stabilendo che nessun socio possa avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire 500.000.

Visto che il Comitato interministeriale del credito ed i Ministeri interessati hanno dato parere favorevole, mi sembra che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le Banche popolari possono adempiere, fino al 3 giugno 1956 all'obbligo di adeguare il valore nominale delle azioni stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569.

(È approvato).

Art. 2.

A modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 669, nelle Banche popolari nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire cinquecentomila.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.